

CHE la prescrizioni della Regione Puglia di cui al punto 9) della delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2065 del 16 ottobre 2012 sono recepite con la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto;

CHE la prescrizioni della Regione Puglia di cui al punto 8) della delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2065 del 16 ottobre 2012 sono recepite con la previsione di cui alla parte dispositiva del presente decreto;

VISTA la nota del Comune di Taranto del 18 ottobre 2012 contenente prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed in particolare con cui si prescrive:

1. riesame entro 6 mesi dell'AIA delle centrali termoelettriche, stante la criticità legata all'inquinamento atmosferico relativa allo stabilimento ILVA Le due centrali sono giuridicamente di proprietà dell'ILVA S.p.A. e sono localizzate all'interno del complesso siderurgico di Taranto. Le centrali sono alimentate con gas di cokeria, altosforno e agglomerazione. E' ovvio che la presente richiesta di riesame deve avvenire di concerto con la Regione Puglia ovvero la sua riapertura può essere attivata "motu proprio" dal Ministero dell'Ambiente;
2. raccolta delle acque di ptima pioggia delle aree portuali di pertinenza dell'Ilva e di tutti i depositi di materiale polverulento relativi ai processi delle aree a caldo; atteso che i materiali polverulenti, depositandosi sul suolo, possono essere assorbiti da altre matrici ambientali;
3. pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento Ilva e di tutte le aree pubbliche del quartiere Tamburi, ovvero ristoro delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale a tale scopo, essendo le stesse colpite da trasporto e deposizioni di minerali di ferro e fossili provenienti dallo stabilimento Ilva. Allo stato, il Comune di Taranto sta provvedendo a tale incombenza;

Inoltre chiede, in esecuzione alla Delibera di Consiglio Comunale n. 52/20121:

- l'applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero le migliori tecnologie in assoluto e non le migliori tecnologie disponibili che sono, come afferma la legge, quelle disponibili economicamente convenienti per l'Azienda;



- di inserire nell'A.I.A. i dati epidemiologici dello Progetto Sentieri, dell'Istituto Superiore della Sanità, della Procura di Taranto e quello pubblicato nell'ultima rivista "Prevenzione Epidemiologica e V.D.S. (Valutazione di Danno Sanitario).

CONSIDERATO CHE la prescrizioni del Comune di Taranto di cui al punto 1) è recepita all'articolo 3, comma 3, del presente decreto;

CHE la prescrizioni del Comune di Taranto di cui al punto 2) sarà recepita nel provvedimento finale quando verrà trattato nello stralcio attinente la gestione di rifiuti e delle acque;

CHE la prescrizioni del Comune di Taranto di cui al punto 3), cui in Conferenza di servizi si è associato il Sindaco del Comune di Statte è recepita all'articolo 1, comma 22, del presente decreto;

CHE la richiesta del Comune di Taranto relativa all'applicazione dell'articolo 8 del D.Lgs. 59/05 (oggi 29-*septies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è stata recepita nel parere istruttorio conclusivo intermedio del 22 ottobre 2012 allegato al presente decreto;

CHE la richiesta del Comune di Taranto in merito all'inserimento nel presente provvedimento dei dati epidemiologici del Progetto Sentieri, dell'Istituto Superiore della Sanità, della Procura di Taranto, sarà recepita nel provvedimento finale attraverso l'attuazione della legge della Regione Puglia n. 21/2012;

RILEVATO che, in sede di Conferenza dei Servizi, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha reso il previsto parere in ordine alla modifica del Piano di monitoraggio e controllo alla luce dei contenuti del parere di riesame;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Taranto si esprime favorevolmente a condizione che nell'ambito della cabina di regia prevista dalla Regione Puglia si provveda ad uno stretto controllo sulla effettività nello svolgimento delle azioni di risanamento da parte dell'ILVA a brevissimo periodo;

VISTA la nota della Direzione per la tutela del territorio e le risorse idriche, n. 28166 del 17/10/2012, acquisita il 17/10/2012 con prot. n. DVA-2012-25148 del 17/10/2012, con cui sono state rappresentate le prescrizioni per la realizzazione delle opere previste nel Parere istruttorio conclusivo intermedio;



VISTA la nota CIPPC-2012-1295 del 22 ottobre 2012, con la quale la Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo intermedio, modificato alla luce delle determinazioni della Conferenza dei Servizi del 18 ottobre 2012;

VISTI i compiti assegnati all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale dall'articolo 29-*decies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

FATTO SALVO quanto contenuto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011 per le parti che non vengono modificate dal presente provvedimento o non risultano incompatibili con quanto contenuto nello stesso;

SENTITI i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali che si sono pronunciati in merito rispettivamente con:

- nota del 24 ottobre 2012;
- nota n. prot. 28/0010805/3.1.4 del 23 ottobre 2012;
- note n. GAB 0008640-P-24/10/2012 del 24 ottobre 2012 e n. GAB 0008697-P-25/10/2012 del 25 ottobre 2012;
- nota n. prot. 0021554 del 26 ottobre 2012;
- nota n. GABMIN n. 16010 del 26 ottobre 2012;

VISTA la nota DVA-4RI-00-2012-207 del 22 ottobre 2012 con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

il parere istruttorio definitivo, reso il 20 luglio 2011 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con protocollo n. CIPPC-00-2011-1377 comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A., ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, è modificato secondo quanto previsto dal parere istruttorio conclusivo intermedio reso il 22 ottobre 2012 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con protocollo n. CIPPC-00-2012-1295, avente ad oggetto le aree a caldo e le aree di stoccaggio



e movimentazione e riferito, in conformità con la pianificazione regionale, alle emissioni di polveri e di benzo(a)pirene, sia diffuse che convogliate.

Il suddetto parere istruttorio costituisce parte integrante del presente decreto.

Con successivi provvedimenti si procederà a disciplinare:

- entro il 31 gennaio 2013, le discariche interne, gestione dei materiali, sottoprodotto e rifiuti inclusi, gestione delle acque e delle acque di scarico;
- entro il 31 maggio 2013, le restanti aree ed attività dello stabilimento non considerate, nonché il Sistema di gestione ambientale e la gestione energetica.

Oltre alle condizioni previste nel parere del 22 ottobre 2012, ILVA per l'esercizio delle aree sopra richiamate dovrà attenersi a quanto di seguito specificato.

Art. 1

LIMITI DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO

1. Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato dall'ILVA nella documentazione tecnica presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. L'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nell'integrale rispetto della vigente normativa, in particolare in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela ambientale e sanitaria.
3. Si prescrive all'ILVA di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti. In particolare dovrà essere indicato:
 - per ogni intervento una descrizione dettagliata delle attività condotte e una programmazione delle successive fasi;
 - un crono programma aggiornato complessivo di tutti gli interventi;
 - l'aggiornamento dello stato delle procedure amministrative avviate o comunque pendenti inerenti modifiche e aggiornamenti dell'autorizzazione rilasciata con decreto n. 450 del 4 agosto 2011 e con il presente decreto, con relative dettagliate motivazioni.



- gli esiti delle attività di monitoraggio condotte nel periodo di riferimento, anche al fine di consentire il previsto aggiornamento del PMC entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA.

L'Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare, attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione degli interventi, riferendone all'Autorità competente.

La prima relazione trimestrale dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, anche considerate le condizioni poste dal Sindaco di Taranto e richiamate in prenissa.

Le relazioni trimestrali di cui al comma 1, dovranno essere trasmesse anche all'Autorità competente, alla Regione ed agli Enti locali.

4. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.1.1 "Misure strutturali da attuare subito" (prescrizione n. 1) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un progetto per la realizzazione della completa copertura e impermeabilizzazione dei parchi primari.
5. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.3 "Modifiche ed integrazioni al decreto AIA 4/08/2011" (prescrizione n. 18) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 3 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un piano contenente le misure, anche di salvaguardia ambientale, che l'Azienda intende intraprendere in conseguenza della acclarata cessata attività dell'AFO3.
6. Si prescrive che ILVA presenti, in conformità al paragrafo 3.3 "Modifiche ed integrazioni al decreto AIA 4/08/2011" (prescrizione n. 24) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un piano di ripristino ambientale prescritto con il Decreto AIA del 4/08/2011 al paragrafo 9.6.1. (gestione rifiuti contenenti zolfo).
7. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.3 "Modifiche ed integrazioni al decreto AIA 4/08/2011" (prescrizione n. 27) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente



decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un crono programma dettagliato che illustri le misure già in corso, nonché le misure programmate conseguenti alla cessazione definitiva delle attività esercitate nello stabilimento, o in parti di esso.

8. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.5.3. "Riduzione delle emissioni diffuse" (prescrizione n. 37) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, uno studio teso a valutare il convogliamento delle emissioni diffuse, oggi non convogliate, connesse alla fase di trasferimento del coke dal punto di sforramento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scatico sul nastro.
9. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.5.4. "Preparazione miscela" (prescrizione n. 40) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per il completamento entro 6 mesi dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati.
10. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.5.9. "Spegnimento coke" (prescrizione n. 49) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un progetto esecutivo per il conseguimento di un valore inferiore a 20 mg/Nm³ per l'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento.
11. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.5.9. (prescrizione n. 51 sul trattamento coke) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per il completamento entro 6 mesi dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati.



12. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.6.2. "*Impianto di agglomerazione – sinterizzazione*" (prescrizione n. 57) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 2 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, il progetto denominato: "Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP" per la successiva valutazione da parte dell'Autorità competente e il relativo aggiornamento del provvedimento.
13. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.6.2. "*Impianto di agglomerazione – sinterizzazione*" (prescrizione n. 58) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per il completamento entro 6 mesi dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati.
14. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.6.3. "*Impianto di agglomerazione – raffreddamento agglomerato*" (prescrizione n. 60) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 2 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per la completa captazione e convogliamento delle attuali emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare.
15. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.7.1. "*Altoforno – caricamento materiali*" (prescrizione n. 65) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per il completamento entro 6 mesi dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati.
16. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.7.3. "*PCP*" (prescrizione n. 67) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il



tramite di ISPRA, una comunicazione di modifica non sostanziale ex art 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/06 per il completamento entro 6 mesi dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati.

17. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.8.3 "Torce di stabilimento" (prescrizione n. 81) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un rapporto contenente i dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura, come prescritto nel presente paragrafo.
18. Si prescrive che ILVA S.p.A. presenti, in conformità al paragrafo 3.8.3 "Torce di stabilimento" (prescrizione n. 83) del parere istruttorio conclusivo intermedio entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto, all'autorità competente, per il tramite di ISPRA, un studio di fattibilità tecnico-economica volto ad individuare ogni eventuale possibile intervento, sia sugli impianti di produzione per minimizzare le quantità di gas che vengono complessivamente scaricate nel sistema torcia, sia sul sistema di torcia stesso per ottimizzare la capacità di recupero e il trattamento dei gas confluiti.
19. All'atto della presentazione della documentazione di cui ai commi da 4 a 18, ILVA S.p.A. dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2007, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
20. Si prescrive all'ILVA S.p.A. di garantire l'accesso da parte di ISPRA e degli Enti locali, in tempo reale mediante *password*, ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera, secondo i tempi e le modalità da concordarsi con ISPRA.
21. Si prescrive all'ILVA S.p.A. di garantire, d'intesa con ISPRA e i comuni di Taranto e Statte ed entro un termine definito congruo dagli stessi, la massima trasparenza delle proprie prestazioni ambientali (risultati analitici delle varie matrici ambientali monitorate) mediante sistemi di informazione di semplice accesso e lettura da parte della cittadinanza dei



comuni di Taranto e Statte (ad esempio pannelli elettronici sui dati emissivi, portali web dedicati, ecc.).

22. Si prescrive all'ILVA S.p.A., su specifica richiesta dei Sindaci dei comuni di Taranto e Statte, di garantire alle medesime autorità comunali il ristoro degli oneri derivanti ai comuni dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e di tutte le aree pubbliche del quartiere Tamburi.

Art. 2

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI

1. Si richiamano nell'esecuzione delle prescrizioni AIA, gli obblighi di ILVA S.p.A. circa l'adempimento delle procedure che attestino i requisiti di sicurezza negli ambienti di lavoro, anche per gli aspetti antincendio e le procedure per l'applicazione delle normative sui rischi di incidente rilevante.

Art. 3

DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Si conferma la durata della autorizzazione in sei anni, decorrenti dal 23 agosto 2011, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di A.I.A. n. DVA-DEC-2011-450, del 4 agosto 2011.
2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ILVA S.p.A. presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
3. Oltre quanto disposto al comma 2, la autorizzazione sarà soggetta a riesame ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - su istanza della Regione Puglia, a seguito della definizione del documento per la valutazione del danno sanitario ai sensi della legge regionale 24 luglio 2012, n. 21, recante "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale", anche in esito alle risultanze di un apposito monitoraggio sanitario dell'efficacia delle prescrizioni, attivato contestualmente all'adozione del presente



provvedimento sulla base di accordo sottoscritto tra le Amministrazioni statali e territoriali coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

- a seguito della presentazione da parte di ILVA S.p.A., entro 2 mesi dal rilascio del presente provvedimento di riesame dell'A.I.A., del progetto denominato: "Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP" per la successiva valutazione da parte dell'Autorità competente;
 - a seguito della presentazione da parte di ILVA S.p.A., entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento di riesame dell'A.I.A., del progetto per la realizzazione della completa copertura dei parchi primari, che dovrà contenere anche la documentazione tecnica necessaria per le procedure in materia di bonifiche;
 - entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento di riesame dell'A.I.A., limitatamente al piano di monitoraggio e controllo, che dovrà tener conto delle risultanze emerse dalle attività di monitoraggio condotte;
 - su istanza del Comune di Taranto o della Regione Puglia, che verrà prodotta entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, si potrà procedere al riesame dell'AIA rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Taranto Energia S.p.A., localizzata all'interno del complesso siderurgico di Taranto e tecnicamente connessa al medesimo complesso.
4. All'atto dell'apertura del riesame ILVA S.p.A. dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2007, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 4
DISPOSIZIONI FINALI

1. Si prescrive che ILVA S.p.A. effettui la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5,



allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. ILVA S.p.A. resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. ILVA S.p.A. resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Copia del presente provvedimento è trasmessa alla società ILVA S.p.A., ai custodi giudiziari delle aree sottoposte a sequestro, nonché ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, ai comuni di Taranto e Statte e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le Valutazioni Ambientali di questo Ministero, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.
6. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
7. A norma dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto.

Corrado Clini





*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrale ambientale - IPPC*

DPPC-00
CPPC-00

U prot CPPC-2012-0001295 del 22/10/2012



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E prot DVA-2012-0025507 del 22/10/2012

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.
Prof. Milleonte:

d/o ISPRA - Via Vittorio Emanuele II, 60 - 00144 ROMA - Fax 0650074281


OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo intermedio del riesame AIA
per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa sito nel Comune
di Taranto.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07
del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette
il Parere Istruttoria Conclusivo Intermedio.

Dott.ssa Catta Sepe-

All.: c.s.





**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO INTERMÉDIO
ai sensi dell'art. 29-octies del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.**


**per lo STABILIMENTO "ILVA S.p.A."
sito in TARANTO - STATTE (TA)**

**GESTORE
LOCALITÀ
DATA DI EMISSIONE**

**ILVA S.p.A.
TARANTO
19/10/2012**

Gruppo istruttore:

Dott. Antonio Fardelli – Referente
Cons. Stefano Castiglione
Avv. David Roettgen
Ing. Claudio Rapicetta
Ing. Salvatore Tafaro
Ing. Paolo Garofoli Regione Puglia
Avv. Giampiero Mancarelli Provincia di Taranto
Prof. Aimè Lay-Ekuakille Comune di Taranto
Ing. Mauro De Molfetta Comune di Statte



SOMMARIO

1	DEFINIZIONI
2	PARTE INTRODUTTIVA
2.1	PREMessa
2.2	STRUTTURA DEL DOCUMENTO
2.3	ATTI NORMATIVI DI CUI SI È PRESA VISIONE
2.4	ATTI PRESUPPOSTI E DOCUMENTI ESAMINATI
3	PRESCRIZIONI E VALORI LIMITI DI EMISSIONE
3.1	EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI PRODOTTE DALLO STOCCAGGIO, DALLA MOVIMENTAZIONE E DAL TRASPORTO DI MATERIE PRIME E PRODOTTI (INTERMEDI)
3.1.1	Misure strutturali da attuare subito
3.1.2	Misure gestionali da attuare subito
3.1.3	Misure gestionale da applicare, da subito, durante i Wind Day
3.2	INTERVENTI DEL PIANO DI ADEGUAMENTO
3.3	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DI AIA DEL 4/08/2011
3.4	PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
3.4.1	Riduzione delle emissioni convogliate da applicare durante i Wind Days
3.5	COKERIA
3.5.1	Prescrizioni generali
3.5.2	Riduzione dell'emissione di B(a)P da applicare al processo di cottura del coke durante i Wind Days
3.5.3	Riduzione delle emissioni diffuse
3.5.4	Preparazione miscela
3.5.5	Caricamento miscela
3.5.6	Cokefazione
3.5.7	Trattamento gas coke
3.5.8	Sfornamento coke
3.5.9	Spegnimento coke
3.6	IMPIANTO DI AGGLOMERAZIONE
3.6.1	Impianto di agglomerazione – Preparazione miscela/ Frantumazione e vagliatura a caldo/ Vagliatura a freddo
3.6.2	Impianto di agglomerazione – Sinterizzazione
3.6.3	Impianto di agglomerazione – raffreddamento agglomerato
3.7	ALTOFORNO
3.7.1	Altoforno – Caricamento materiali
3.7.2	Altoforno – Generazione vento caldo
3.7.3	PCJ
3.7.4	Altoforno – Colaggio ghisa e loppa
3.8	ACCIAIERIA
3.8.1	Acciaieria – Trasferimento e pretrattamento ghisa fusa (desolfurazione) – affinazione ghisa e trattamento metallurgico secondario
3.8.2	Acciaieria – Trattamento scoria, rottame e refrattari
3.8.3	Torce di stabilimento
3.9	IMPLEMENTAZIONI DI SISTEMI DI MONITORAGGIO
3.10	DURATA, RINNOVO, RIESAME E PRESCRIZIONI




**Commissione Istruttoria IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

ALLEGATO I MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'AIA DEL 04/08/2011	1
ALLEGATO II OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO	34

A handwritten signature consisting of a stylized letter 'Q' enclosed in a circle, followed by a vertical line and some other cursive strokes.

A handwritten signature consisting of a stylized letter 'M' followed by a series of loops and lines.

A handwritten signature consisting of several vertical and horizontal strokes, possibly initials.



1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

Autorità competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ente di controllo: ISPRA.

Per le ulteriori definizioni si richiamano le definizioni contenute nel parere istruttorio conclusivo allegato al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, aggiornate alla luce delle novità introdotte nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

2 PARTE INTRODUTTIVA

2.1 Premessa

Con decreto direttoriale del 15 marzo 2012, prot. n. DVA/DEC/2012/54, è stato disposto d'ufficio l'avvio del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, prot. n. DVA/DEC/2011/450, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto (nel seguito indicata come Gestore).

In particolare, con tale decreto è stato disposto di:

- a) adeguare il provvedimento del 4 agosto 2011 alle "conclusioni delle BAT" relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. dell'8 marzo 2012;
- b) eventualmente modificare gli elementi del provvedimento meritevoli di approfondimento, integrazione o chiarimento alla luce della:
 - ordinanza n. 201/2012, adottata in via cautelare dal T.A.R. Puglia - Lecce il 9 marzo 2012 (e successivamente confermata, per i profili di interesse, dalla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 1187/2012, depositata in data 11 luglio 2012);
 - richiesta presentata dal Presidente della Regione Puglia, con nota n. 1066/SP del 5 marzo 2012, di avviare un riesame ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto di AIA del 4 agosto 2011, prot. n. DVA/DEC/2011/450, sulla base della relazione tecnica dell'ARPA Puglia n. 5520 del 1 febbraio 2012, contenente i risultati del monitoraggio "diagnostico" del benzo(a)pirene effettuato a Taranto in ottemperanza al Protocollo integrativo di Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e l'ARPA in data 4 marzo 2010.

Nel decreto del 15 marzo 2012 venivano indicati i termini di 15 giorni e di 30 giorni, dalla data di ricevimento dello stesso, per la presentazione da parte della azienda rispettivamente: della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria e della conferma dell'avvenuta pubblicazione a mezzo stampa della notizia di avvio del procedimento; nonché della documentazione necessaria a procedere al riesame. Tale documentazione è pervenuta solo in data 10 agosto 2012, prot. n. Dir. 126/2012, peraltro non corredata né dal necessario piano di adeguamento, né dai relativi cronoprogrammi degli interventi.

A seguito del Protocollo d'Intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, sottoscritto in data 26 luglio 2012 dal Ministero dell'ambiente e della